

N. 1/2013

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it

- Rinnovo annuale del piano sanitario Inarcassa – Cattolica Assicurazioni
- FAQ sul RGP (Regolamento Generale di Previdenza)
- Conguaglio del 31.12.2012 non pagato?
- Comunicati della Federarchitetti Regione Campania

-
- Rinnovo annuale del piano sanitario Inarcassa – Cattolica Assicurazioni

Le condizioni e le modalità sono invariate rispetto al 2012 per cui dovrebbe essere facile rinnovare (per chi lo vuole ed ha una polizza base attiva, cioè è iscritto ad Inarcassa) acquistare estensioni e/o integrazioni per il 2013.

Occhio al termine improrogabile del 28 febbraio, quindi non muovetevi all'ultimo momento.

Andate quindi sul sito

<http://www.iaquinta.it>

clic su

Inarcassa campagna adesioni 2013

ed avete tutto a disposizione, leggetevi tutto quello che volete per informarvi e, quando avete deciso, andate al modulo di adesione, magari tenendo sottomano quello dello scorso anno (se lo avete).

Personalmente vi consiglio quanto meno l'estensione al nucleo familiare (sempre che lo abbiate, altrimenti la polizza per voi è già attiva, sempre se siete iscritti ad Inarcassa, altrimenti non potete farla).

Potete compilare il modulo sia a mano dopo averlo stampato, sia on line (per chi lo ha già fatto lo scorso anno certamente è più comodo rifarlo on line, infatti, almeno per chi usa il Mac, basta immettere la prima lettera – nel mio caso “B” per vedere comparire il campo compilato “Brodolini” etc ed è estremamente comodo quando occorre immettere la sequenza dei dati ad esempio del conto corrente).

Una volta compilato (ed eventualmente inviato on line e stampato) il modulo, lo firmate (ed eventualmente completate con la data se avete scelto per la compilazione manuale) scaricate (in un sol colpo) i moduli 7A e 7B, stampateli e firmateli, metteteli da parte ed avete concluso la fase 1.

Fase 2, la più dolorosa (interessa il portafoglio) fate il bonifico, on line, se siete attrezzati, oppure in Banca, ricordando di scrivere sulla causale **cognome e nome dell'iscritto/pensionato, numero di matricola e dicitura relativa al/i Piano/i acquistato/i.**

Fase 3 riunite tutta la carta fin qui accumulata, controllate di aver firmato tutte le pagine, di aver messo le date etc. (non dimenticate la copia del bonifico e fatela pervenire alla "Cattolica" in una delle forme previste (raccomandata o fax o posta elettronica - le trovate come prima cosa sul modulo di adesione)

Nota: da posta certificata l'e-mail non viene accettata, quindi personalmente opto per il fax che mi fornisce ricevuta con data, ora, fogli spediti etc.
Se fosse stato messo a disposizione un indirizzo PEC sarebbe stato utile per l'invio da PEC.

- FAQ sul RGP (Regolamento Generale di Previdenza)

Come promesso allego nuove FAQ sull'argomento, aggiungendole (sono in ordine cronologico inverso, le più vecchie in fondo)

18) Domanda
Compirò 65 anni nel 2013 (o 2014 o 2015 ...).
Non raggiungendo i 30 anni di anzianità potrò andare in pensione solo al compimento dei 70 anni?

18) Risposta

Il Nuovo RGP Art. 19, pur non essendo inserito nelle norme transitorie di fatto è anche una norma transitoria.

Art. 19.2 - La pensione contributiva spetta a coloro che, in possesso di almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età - salvo l'incremento del requisito dell'età pensionabile di cui all'art. 20, comma 1 - senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, o di vecchiaia unificata e non fruiscono della pensione di inabilità o di invalidità.

In altre parole se ho almeno 65 anni nel 2013 ed almeno 5 anni di contributi potrò andare in pensione con la pensione contributiva (PPC).

Col passare del tempo entrerà in funzione l'età come indicato nella risposta 4 fermo restando i 5 anni di contribuzione, ma ...

19.3 - A pena di decadenza dal diritto i requisiti di cui al comma precedente devono essere maturati entro cinque anni dal 31 dicembre 2012, e la relativa

domanda di pensione presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti.

Cioè questo periodo transitorio varrà sino al 31 dicembre 2017 e la domanda di pensione deve essere presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti.

Qualche esempio chiarificatore

Compirò 65 anni nel 2013 ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, posso quindi chiedere la PPC, ma attenzione posso farlo solo per un anno (se non faccio domanda entro 66 anni perdo il diritto e se ne riparlerà di norma a 70 anni)

Compirò 65 anni nel 2015 (vedi risposta 4) ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, tuttavia non posso quindi chiedere la PPC non avendo 66 anni + 6 (vedi risposta 4)

Compirò 65 anni + 6 mesi nel 2015 (vedi risposta 4) ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, posso quindi chiedere la PPC, ma attenzione posso farlo solo per un anno (se non faccio domanda entro 66 anni + 6 mesi perdo il diritto e se ne riparlerà di norma a 70 anni)

Compirò 66 anni nel 2017 (vedi risposta 4) ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, posso quindi chiedere la PPC, ma attenzione posso farlo solo per un anno (se non faccio domanda entro 68 perdo il diritto e se ne riparlerà di norma a 70 anni).

Compirò 66 anni (e forse più) nel 2018 (vedi risposta 4) ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, tuttavia non posso chiedere la PPC essendo superato il termine del 31 dicembre 2017.

17) Domanda

Compirò 65 anni nel 2013 (o 2014 o 2015 ...).

Non raggiungendo i 30 anni di anzianità potrò andare in pensione col pro-rata?

17) Risposta

Nuovo RGP Art. 32.6 - Norme transitorie nuove

32.6 - Agli iscritti che abbiano maturato almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre 2012, dal compimento del 70° anno di età e con una anzianità contributiva di almeno 30 anni, si applica il calcolo pro rata di cui all'art. 20 comma 2, anche qualora non raggiungano il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1 dello stesso articolo.

Ed ecco gli articoli di riferimento predetti:

Art. 20 – Pensione di vecchiaia unificata

20.1 - Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA. Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno settanta anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella stessa tabella I. Al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria dei sessantasei

anni, ai requisiti anagrafici di cui al presente articolo trovano applicazione gli adeguamenti automatici alla speranza di vita, purché l'adeguamento comporti un aumento di almeno un trimestre o multipli di esso.

20.2 - La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario:

1) la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012, determinata secondo le modalità di cui all'art. 17;

2) la seconda, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, determinata secondo quanto previsto dall'art. 26.

Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1, anche la quota relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2013 sarà calcolata con le modalità di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

La stesura del RGP non è molto lineare, ma possono verificarsi più casi e preliminarmente, per brevità si rimanda alla risposta 4 circa il compimento dei 65 o più anni con 30 o più anni di anzianità (art. 20 comma 1).

Se non si rientra nella risposta 4 circa il parametro dell'età, ma al 31 dicembre 2012 si hanno almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione si potrà usufruire del pro rata al compimento dei 70 anni sempre che ai 70 anni si arrivi ad almeno 30 anni di contribuzione (art. 32 comma 6), l'art. 20.1 non influisce (30 anni senza incrementi).

Non ricadendo in alcuno dei casi precedenti o altri casi particolari (vedasi altre domande FAQ, ad esempio la domanda 18, o pensione di inabilità o pensione di invalidità, la "finestra di uscita" è solo ai 70 anni con calcolo esclusivamente contributivo.

16) Domanda

Sono un iscritto Inarcassa ante 29.1.1981, quindi con le norme transitorie dello Statuto previgente al compimento dei 65 anni con almeno 20 anni di iscrizione potevo andare in pensione con sistema retributivo (Statuto ex art. 42). Mantengo tale diritto o cambia qualcosa?

16) Risposta

Dapprima occorre riportare gli articoli di interesse.

Statuto 2012 Art. 42 - Norme transitorie vecchie

42.2 - Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni.

Nuovo RGP Art. 32 - Norme transitorie nuove

32.1 - Gli iscritti ad INARCASSA, che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni purché, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica regolamentare da parte dei Ministeri vigilanti, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni

di iscrizione e contribuzione. Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.

Due sono le principali innovazioni

a) alla sola condizione di iscrizione ante 29.1.1981 è stato subdolamente introdotto il concetto di iscrizione e **contribuzione** ante 29.1.1981, e le due cose sono ben diverse (ancora una volta Inarcassa si dimostra abilissima nel gioco delle tre carte). Chi ha iscrizione ma non contribuzione sarà costretto al contenzioso per far valere i suoi diritti che personalmente ritengo acquisiti (Inarcassa ovviamente è di parere diverso).

b) è stato introdotto il termine di **3 anni** dalla data di approvazione della modifica regolamentare da parte dei Ministeri vigilanti (e rinvio alla risposta alla domanda 1). Anche qui chi sforerà i 3 anni sarà costretto al contenzioso.

15) Domanda
Cosa cambia circa i riscatti?

15) Risposta
Praticamente nulla, tranne il fatto che la normativa è ora confluita nell'apposito regolamento, cui ovviamente si rimanda

Approfitto per dire che mentre prima della riforma praticamente si trovava tutto sullo Statuto, con la riforma si è avuta la cosiddetta parcellizzazione: tutte le norme statutarie sono sullo Statuto, tutte le norme regolamentarie sono nei vari regolamenti, il nuovo RGP ed i vari regolamenti, e li elenco nell'ordine in cui li trovate sul sito Inarcassa

Regolamento riscatti

Regolamento riscatti lavoro all'estero

Nuovi coefficienti di calcolo di riscatti e ricongiunzioni in vigore dal 06/01/2012

Regolamento accertamento inabilità e invalidità

Regolamento di accesso a documenti e notizie

Regolamento riunioni del comitato nazionale delegati

Regolamento sulle modalità di votazione per la elezione dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati

Regolamento per l'erogazione di sussidi

Regolamento per l'ammissibilità ai mutui fondiari-edilizi

Regolamento per il calcolo della prestazione supplementare reversibile

Regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 5 dello statuto sulla attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione

Regolamento Inabilità temporanea

tutti reperibili sui siti della cassa

<http://www.inarcassa.it/site/Home/Cos146e146Inarcassa/Regolamenti.html>

14) Domanda
Qual'è il reddito minimo corrispondente ai minimi da versare?

14) Risposta
Si hanno più casi.

Il minimo soggettivo ordinario è, per il 2013 di € 2.250 che si riduce a 1.125 per i pensionati che proseguono nella professione, il minimo integrativo ordinario è, per il 2013 di € 660 che si riduce a 330 per i pensionati che proseguono nella professione

Circa il soggettivo, tenendo conto dell'aliquota del 14,5% (in vigore dal 1° gennaio 2013) se si guadagnano (al netto) 15.517 € circa o meno si paga il predetto minimo, superando tale importo oltre al minimo si pagheranno i conguagli (31.12 dell'anno successivo); per il pensionato il predetto importo dimezza, cioè al di sotto di 7.759 € si paga il minimo di 1.125 €, superando tale importo oltre al minimo si pagheranno i conguagli (31.12 dell'anno successivo).

Circa l'integrativo, tenendo conto dell'aliquota del 4%, se si fatturano (lordi) 16.500 € o meno, si paga il predetto minimo, superando tale importo oltre al minimo si pagheranno i conguagli (31.12 dell'anno successivo); per il pensionato l'importo dimezza, cioè al di sotto di 8.250 € si paga il minimo di 330 €, superando tale importo oltre al minimo si pagheranno i conguagli (31.12 dell'anno successivo).

13) Domanda
E' vero che i pensionati pagheranno un contributo di solidarietà?

13) Risposta
Solo per due anni (poi si vedrà, è possibile che il periodo venga esteso per necessità contabili) i pensionati pagheranno un contributo di solidarietà pari all'1% della quota retributiva della loro pensione lorda (quella parte della loro pensione che li agevola economicamente).

Se poi il pensionato prosegue anche nella libera professione tale contributo è raddoppiato (2% della quota retributiva della pensione lorda).

Vedasi inoltre la precedente domanda 12.

12) Domanda
E' vero che i pensionati che proseguono nella professione avranno delle penalizzazioni? E quelli che non proseguono o sono già in pensione?

12) Risposta
I pensionati che proseguono nell'attività oltre al contributo di maternità che già pagano, pagheranno anche il 50% dei minimi, sia soggettivo che integrativo ed il 2% della loro quota di pensione retributiva quale di contributo di solidarietà, che sarà loro trattenuto sulla pensione lorda (vedere anche la domanda 14).

I pensionati che non proseguono nell'attività o quelli già in pensione e non esercitano più (hanno restituito partita IVA e/o sono già cancellati dall'albo) si vedranno invece trattenere l'1% della loro quota di pensione retributiva lorda quale di contributo di solidarietà.

11) Domanda
E' vero che col contributivo non esiste più la pensione minima?

11) Risposta
In effetti dall'anno 2009 in presenza di redditi o volumi di affari

sottosoglia (circa 6.000 e 10.000 € l'anno rispettivamente) il minimo di pensione non era più garantito (statuto in vigore sino al 2012 art. 25.1 lett. B).

Per redditi reali per un professionista (almeno 6.000 € di reddito netto o di 10.000 di volume d'affari, altrimenti è evidente che la “vera” professione è un'altra) la pensione era garantita (8 volte il minimo soggettivo annuale).

Nonostante nei sistemi contributivi il minimo in genere non sia contemplato, col nuovo RGP Inarcassa ha comunque voluto garantire una pensione minima (tabella O, 10.423 € anno 2012 rivalutabili ISTAT) pur con delle limitazioni (ad esempio, oltre quanto appena detto, l'adeguamento alla minima non può superare la media redditi, rivalutati, degli ultimi 20 anni, oppure non si ha adeguamento se la situazione del nucleo familiare (ISEE) supera 30.000 € etc.; per dettagli vedere l'art. 28.5).

10) Domanda

Quali somme contribuiscono al montante contributivo, cioè alla quota contributiva della pensione?

10) Risposta

E' bene rinviare all'art. 19.7 per una risposta corretta.

Semplificando tutte le somme, anche figurative, obbligatorie o volontarie che sono finite a qualsiasi titolo nelle casse di Inarcassa a proprio nome, opportunamente rivalutate o decurtate, appunto come da art. 19.7.

9) Domanda

In cosa consiste il contributo figurativo?

9) Risposta

E' una specie di bonus fedeltà: maturando 25 anni di contribuzione intera (anche non continuativi) Inarcassa aggiungerà al montante sino ad allora maturato un importo aggiuntivo corrispondente alla differenza tra i contributi ridotti ed i contributi interi di cui si è goduto o si sarebbe potuto godere per le agevolazioni ad inizio carriera sino ai 35 anni di età.

In pratica chi ha versato quote ridotte (art. 4.4 del regolamento, agevolazioni sino ai 35 anni di età) si vedrà riconosciuti importi come se avesse versate le quote intere (allo scadere dei 25 anni); chi ha già versato volontariamente le quote intere si vedrà accreditare una seconda volta il maggior importo versato, appunto una quota figurativa che in effetti non è stata versata. Quanto sopra aumenterà il montante e quindi la pensione.

8) Domanda

Passando dal retributivo al contributivo la pensione diminuisce?

8) Risposta

Di norma la risposta è affermativa. Mentre il sistema retributivo in genere è premiante (ed anche molto in taluni casi particolari) il sistema contributivo funziona sul concetto di tanto versi tanto prenderai (vivendo nella media).

Vi sono però dei nuovi meccanismi introdotti che possono

contribuire a ridurre il differenziale tra i due sistemi e sotto due diverse forme:

aumento della pensione contributiva per vari motivi

- il contributo facoltativo (art. 4.2 del regolamento)

specie in anni di reddito alto può tornare utile versare una quota aggiuntiva (aliquota modulare) da un minimo dell'1% del reddito (almeno 180 €) ad un massimo dell'8,5% del reddito sino al massimale contributivo di 120.000 € (tabella B)

- possibilità di versare in misura intera i contributi che possono essere versati in misura ridotta (art. 4.4 del regolamento) e ciò anche in tempi successivi alla naturale scadenza

specie in anni di reddito alto può tornare utile versare interamente i contributi, dovuti in misura ridotta; naturalmente il montante aumenterà e con esso la pensione; tale maggior versamento non avrà risvolti negativi sull'eventuale contributo figurativo

- tali versamenti volontari sono detraibile dal reddito (come precisa il collega Giuseppe Santoro "Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera e) del Testo Unico delle Imposte dei Redditi (TUIR) sono oneri deducibili: "I contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi". Il principio sottostante la lettera e) del comma 1 dell'art. 10 del Tuir, è quello secondo cui sono deducibili quegli oneri che, nei tempi legalmente stabiliti, daranno diritto a prestazioni economiche imponibili (Ris. 155/E del 31/10/2005). Pertanto, i contributi soggettivi facoltativi versati da Ingegneri ed Architetti ai sensi dell'art. 4.2 del Regolamento generale di previdenza 2012, possono considerarsi oneri deducibili dal reddito.")

- contributo figurativo

diminuzione (almeno per due anni poi si vedrà) della pensione retributiva per vari motivi

- contributo di solidarietà del 2% (sulla quota retributiva della pensione) per chi, in pensione, prosegue nell'attività lavorativa

- contributo di solidarietà dell'1% (sulla quota retributiva della pensione) per chi è già in pensione, o per chi andrà in pensione senza proseguire nell'attività lavorativa

7) Domanda

Avendo alla data del 5 marzo 2010 almeno cinquantacinque anni di età ed una contribuzione ad INARCASSA uguale o superiore a trent'anni, come da vecchie norme, potevo andare in pensione di anzianità al compimento del 58° anno di età e con almeno trentacinque anni di iscrizione e contribuzione senza penalizzazioni economiche, se non quelle già previste dal vecchio Statuto?.

Cambia qualcosaltro?

7) Risposta

Il periodo transitorio è stato mantenuto (vedansi artt. 18.2 e 18.3) quindi permane il diritto (senza le decurtazioni della tabella L sempre che ci siano le condizioni indicate nella domanda) con alcune piccole ma non secondarie modifiche.

Calcolo col pro quota (retributivo, sempre se ne aveva diritto, vedi art. 17, sino a tutto il 2012, con media redditi i migliori 22 anni sugli ultimi 27 -tabella F-, contributivo dal 2013 in poi, vedasi anche domanda 6).

Decorrenza con applicazione delle finestre previste dalla legge

449/1997 articolo 59, commi 6, 8,20.

Novità:

a) domanda entro il 31.12.2013 o entro un anno dalla maturazione del diritto

b) cancellazione dall'albo entro sei mesi dalla domanda

il mancato rispetto di anche una sola delle due condizioni comporta la decadenza

Rammento

18.5 - La decorrenza della pensione di anzianità è determinata secondo il sistema previsto dal comma 8 dell'art. 59 della legge n. 449/1997 per i lavoratori autonomi.

6) Domanda
Cos'è la retrocessione?

6) Risposta
Per fare in modo che le future pensioni non siano troppo penalizzate e contemporaneamente per non inasprire ulteriormente le aliquote (già modificate con la riforma del 2008) a partire dal 1.1.2013

- andrà a fondo pensione tutto il 14,5% di contributo soggettivo (con la riforma del 2008 era previsto che solo il 14% andasse a fondo pensione)
- andrà a fondo pensione anche una parte (variabile tra 1/2-1/4) del contributo integrativo, cioè una parte del 4% (2-1%) come da tabella a seguire
- 50% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva fino a dieci anni, o che optino per il pensionamento all'età di settanta anni;
- 43,75% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a dieci anni e fino a venti anni;
- 37,5% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a venti anni e fino a trenta anni;
- 25% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a trenta anni, nonché ai titolari di pensione di altro ente.

Rifacendoci all'esempio della domanda 5

se A all'atto del pensionamento (quindi già al 31.12.2012) ha oltre 30 anni da far valere col metodo retributivo (retributivamente è anziano, cioè è già favorito nella pensione), nella fattura ipotizzata (dal 2013 in poi) dei 240 € del 4% versati ad Inarcassa, 60 € pari al 25% andranno nel suo fondo pensione (oltre al 14,5% di soggettivo);

se B all'atto del pensionamento (quindi già al 31.12.2012) ha meno di 10 anni da far valere col metodo retributivo (retributivamente un giovane, quindi pensionisticamente svantaggiato), dei 160 € del 4% versati ad Inarcassa, 80 € pari al 50%, andranno nel suo fondo pensione (oltre al 14,5% di soggettivo).

5) Domanda
Qualcosa cambia nei futuri adempimenti?

5) Risposta
Dal 1° gennaio prossimo anche **le fatture** tra colleghi ingegneri, architetti o società di qualsiasi tipo siano, andranno, **in ogni caso, gravate del 4% del contributo integrativo**, non avrà più importanza se il collega o la società è un utente finale o se si è in un rapporto di lavoro. In pratica il

funzionamento diventa simile all'IVA.

Tale passaggio è necessario in quanto una parte del 4% “integrativo” a determinate condizioni sarà “retrocesso” per concorrere alla pensione come se fosse “in parte un contributo soggettivo”.

Un esempio:

Il professionista A (ing. Arch. o Soc. di ing.) per un lavoro fattura al cliente la somma di € 10.000 + 4% (400 €) + IVA e si avvale della collaborazione di B (ing. Arch. o Soc. di ing.) per € 4.000+4% (160 €)+IVA

A vedrà retrocessa sulla sua pensione una quota dei 400-160 € = 240 € e B vedrà retrocessa sulla sua pensione una quota dei 160 € (vedere art. 26.5 del RGP).

Se si fosse mantenuto il sistema precedente A avrebbe avuto tutta la retrocessione e B niente retrocessione, cosa evidentemente ingiusta.

4) Domanda

L'età pensionabile è stata innalzata a 66 anni e l'anzianità a 35 anni?

4) Risposta

Si, vi sarà comunque un periodo transitorio come da tabella a seguire

Anno	età minima anni	anzianità minima
2013 (invariato)	65	30
2014	65+ 3 mesi	30+6 mesi
2015	65+ 6 mesi	31
2016	65+ 9 mesi	31+6 mesi
2017	66	32
2018	66*	32+6 mesi
2019	66*	33
2020	66*	33+6 mesi
2021	66*	34
2022	66*	34+6 mesi
2023 (a regime)	66*	35

*età da verificare in funzione dell'aspettativa di vita (potrebbe variare in funzione della stessa)

3) Domanda

Ho più di 30 anni di iscrizione e contribuzione e compirò 63 anni nel 2013, potrò andare in pensione anticipata con le penalizzazioni previste senza per questo dovermi cancellare dall'Albo?

3) Risposta

Si, vi sarà la possibilità di andare in pensione anticipata a 63 anni sempre che ci sia l'anzianità contributiva minima di 30 anni, con una penalizzazione di quasi il 6.50% (6,489%) e se gli anni fossero 64 la penalizzazione sarebbe del 3,377%. Tali coefficienti valgono solo per l'anno 2013 in quanto sono soggetti a rideterminazione annuale.

2) Domanda
Dove posso trovare il testo del nuovo Regolamento Generale di Previdenza?

2) Risposta
Le nuove norme (RGP) ed anche il nuovo Statuto (che è in continua revisione) sono nella "home page" di Inarcassa (in alto a destra al momento).

1) Domanda
La riforma è stata approvata?

1) Risposta
Il nuovo Regolamento Generale di Previdenza (RGP) è stato approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 19.11.2012 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2013; in Gazzetta Ufficiale N. 285 del 6 Dicembre 2012 è stata data notizia per estratto dell'approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 18, 19 e 20 luglio 2012. (12A12672) - Pag. 44 della G.U..

• Conguaglio del 31.12.2012 non pagato?

Che ve ne siate dimenticati o lo abbiate fatto volontariamente approfitto per rammentare che anche quest'anno è possibile posticipare il conguaglio di fine anno di 4 mesi al tasso fisso del 2%, stesse modalità dell'anno scorso.

• News della Federarchitetti Regione Campania

Da anni leggo con piacere le news della Federarchitetti Regione Campania, cui spesso in passato ha contribuito il collega Delegato arch. Franco Schettino.

Le ultime news però mi hanno sconcertato, per cui ho contattato il collega che mi conferma di non aver contribuito a queste ultime che sarebbero diretto frutto della redazione della Federarchitetti, indipendentemente dal conforto del collega (... Schettino non avrebbe diretto impropriamente alcunché ... scusatemi la battuta e spero di vedermi presto con il collega magari a cena ...).

Passi per le news circa il conguaglio del 31.12.2012 in cui le agevolazioni sarebbero quasi quanto le sanzioni per il mancato pagamento (se proprio qualcuno vuole paghi pure per il ritardo con importi superiori alla dilazione

concessa) ma proprio non condivido l'articolo del 1° gennaio dal titolo

INARCASSA 3 bis: CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEL 4 % APPLICATO ANCHE PER LE PRESTAZIONI TRA PROFESSIONISTI INCIDE NEGATIVAMENTE SULLE GIOVANI GENERAZIONI.

che poi nel testo completo diventa

INARCASSA 3 bis: L'applicazione del contributo integrativo tra professionisti danneggia i giovani

E' vero tutto il contrario: dal 4% (integrativo) per i giovani, spesso chiamati a collaborare dai più anziani e non viceversa, i giovani traggono **evidenti benefici, non danni.**

a) Proprio per l'eliminazione dell'esenzione nei rapporti di collaborazione, parte del 4% viene loro retrocesso a fondo pensione, sino al 50% per i più giovani, cosa che evidentemente non poteva succedere permanendo l'esenzione nei rapporti di collaborazione (il più anziano avrebbe avuto tutto il vantaggio della retrocessione, a danno del giovane);

b) Come dice l'articolo citato, il giovane incassa somme che restituirà nell'arco di 1 o 2 anni, senza intessessi, quindi è un ulteriore vantaggio e non un danno;

c) Visti i minimi sul contributo integrativo, avere delle entrate che in qualche modo possono alleggerire i minimi stessi, comunque ineludibili, è ancora un vantaggio per il giovane.

=====

Alla prossima, fine febbraio primi di marzo, dopo in CND logicamente subordinato alle date elettorali.

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.